



CITTÀ DI TREVISO

*Settore Finanziamenti pubblici, Sostenibilità ambientale, Città universitaria*

## **ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE – Giornate ecologiche 26 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025. Provvedimento temporaneo di limitazione della circolazione stradale.**

### **IL SINDACO**

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l'altro, l'impegno per i Comuni con popolazione > 30.000 abitanti di organizzare una domenica ecologica al mese per il periodo 1 ottobre – 30 aprile di ogni anno;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021”, la validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla DGR n. 238/2021 è stata estesa fino all'approvazione dell'aggiornamento del PRTRA, adottato con DGR n. 480/2024;

TENUTO CONTO:

- del “Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili”, sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

CONSIDERATO che sono state individuate come date più idonee per la realizzazione di due giornate ecologiche il 26 dicembre 2024 e l'1 gennaio 2025;



CITTÀ DI TREVISO

*Settore Finanziamenti pubblici, Sostenibilità ambientale, Città universitaria*

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” con particolare riferimento alle azioni a favore della tutela della salute umana e dell'ambiente;
- gli artt. n. 5, 6 e 7, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento;

ATTESO che tali azioni a favore della tutela della salute umana e dell'ambiente possono essere esplicate tramite la limitazione della circolazione stradale ed in particolare con la previsione del blocco del traffico in giornate denominate domeniche ecologiche;

## ORDINA

1. il divieto di circolazione, nelle giornate di **giovedì 26 dicembre 2024 e mercoledì 1 gennaio 2025**, dalle ore 09:00 alle ore 18.00, di tutti i veicoli a motore all'interno del Centro Storico costituito dalla porzione di territorio comunale con perimetro delimitato dalle mura cittadine.
2. L'esenzione dal divieto di cui sopra, delle seguenti categorie di veicoli a motore:
  - a. veicoli dei residenti o domiciliati nell'area oggetto del blocco, ovvero diretti ad autorimessa sita nell'area del blocco, limitatamente al tragitto da e per luogo di residenza/domicilio e da e per l'autorimessa (per i soli domiciliati, da documentare con autocertificazione);
  - b. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico) purché funzionati a motore elettrico;
  - c. veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o gas metano;
  - d. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti.
  - e. veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di autocertificazione;
  - f. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine;
  - g. veicoli di personale sanitario e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità;
  - h. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana muniti di autocertificazione;
  - i. autobus adibiti al servizio pubblico di linea, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
  - j. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
  - k. veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;



## CITTÀ DI TREVISO

*Settore Finanziamenti pubblici, Sostenibilità ambientale, Città universitaria*

- l. veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito, muniti di autocertificazione;
  - m. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
  - n. veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente alle manifestazioni sportive e ricreative ufficialmente organizzate, muniti di autocertificazione;
  - o. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di autocertificazione;
  - p. autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
  - q. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo o della partenza, in possesso della copia della prenotazione, muniti di autocertificazione;
  - r. mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade.
3. Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.7, comma 1 lett. b) e comma 13 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 87,00 a 344,00 €.
  4. È incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.
  5. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
  6. La presente ordinanza è resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Treviso e resa esecutiva mediante la posa in opera e la manutenzione, della prescritta segnaletica stradale a cura del Settore LL.PP. - Servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica.
  7. Del presente provvedimento è data comunicazione agli organi di informazione affinché ne sia data la più ampia conoscenza.
  8. Si avvisa che, in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 238 del 02/03/2021, che prevede, tra l'altro, l'impegno per i Comuni con popolazione > 30.000 abitanti di organizzare una domenica ecologica al mese per il periodo 1 ottobre – 30 aprile di ogni anno, sono state individuate le seguenti giornate ecologiche per la stagione invernale 2024-2025: domenica 2 febbraio 2025, domenica 2 marzo 2025 e lunedì 21 aprile 2025. Con separati provvedimenti saranno emanate apposite Ordinanze di limitazione della circolazione stradale.

Il Sindaco

Mario Conte

*(documento firmato digitalmente ai sensi della norma vigente)*

**DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000**  
**(Norme in materia di dichiarazione sostitutiva)**

Il/la sottoscritto/a (o rappresentante legale della Ditta) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**DICHIARA**  
*che il seguente mezzo*

Autovettura       Autoveicolo commerciale       Ciclomotore       Motoveicolo

Targato \_\_\_\_\_

dalle ore \_\_\_\_\_ luogo di partenza \_\_\_\_\_

alle ore \_\_\_\_\_ luogo di destinazione \_\_\_\_\_

**è escluso dal provvedimento di limitazione del traffico di giovedì 26 dicembre 2024 / mercoledì 1 gennaio 2025** (barrare la giornata che non interessa) **per il seguente motivo:**

- veicoli dei residenti o domiciliati nell'area oggetto del blocco, ovvero diretti ad autorimessa sita nell'area del blocco, limitatamente al tragitto da e per luogo di residenza/domicilio e da e per l'autorimessa, come da punto 2.a. dell'ordinanza;
- veicolo per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicolo per prestazione assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario legato al Coronavirus (COVID-19), l'acquisto di beni di prima necessità, come da punti 2.d. e 2.e. dell'ordinanza;
- veicolo adibito a compiti di soccorso, di medico in servizio e di veterinario in visita domiciliare urgente, munito di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine, come da punto 2.f. dell'Ordinanza;
- veicoli di personale sanitario e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, come da punto 2.g. dell'Ordinanza;
- veicolo appartenente a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come da punto 2.h. dell'Ordinanza;
- veicolo adibito a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito, come da punto 2.i. dell'Ordinanza;
- veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente alle manifestazioni sportive e ricreative ufficialmente organizzate, come da punto 2.n. dell'Ordinanza;
- veicolo utilizzato per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, come da punto 2.o. dell'Ordinanza;
- q. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo o della partenza, in possesso della copia della prenotazione, come da punto 2.q. dell'Ordinanza;

*Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del testo Unico sull'autocertificazione (artt. 495 e 496 C.P.), qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire (art. 43 del Testo Unico).*

In fede,

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

**N.B.- La presente dichiarazione va tenuta a bordo del veicolo ed esibita a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale che potranno, a campione procedere alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto.**

*Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati unicamente per le finalità inerenti ai procedimenti di competenza di questa Amministrazione.*